6 FEBBRAIO 2024 - ODCEC TORINO

L'INVENTARIO
E L'EVOLUZIONE NEL TEMPO

Notaio Giandomenico Bonito

ART. 529 CC - OBBLIGHI DEL CURATORE

Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla (…).

ART. 769 CPC - ISTANZA

L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.

L'istanza si propone con ricorso (…) Il tribunale provvede con decreto.

Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

ART. 771 CPC - PERSONE CHE HANNO DIRITTO AD ASSISTERE ALL'INVENTARIO

Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:

il coniuge superstite - gli eredi legittimi presunti - l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari - i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

ART. 772 CPC - AVVISO DELL'INIZIO DELL'INVENTARIO

L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno 3 gg. prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede all'inventario; in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato dal giudice per rappresentarli.

L'avviso e la presenza di tali soggetti è necessaria soltanto nell'ipotesi in cui siano noti.

Nel caso di eredità giacente è sempre necessaria la presenza del Curatore.

ART. 773 CPC - NOMINA DI STIMATORE

L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli **oggetti mobili**.

ART. 775 CPC - PROCESSO VERBALE D'INVENTARIO

Il processo verbale d'inventario contiene:

1) descrizione degli immobili ⟹ indicazione della natura, situazione, confini e dati catastali;

2) descrizione e stima dei mobili, con la specificazione peso e marchio per quelli d'oro/argento;

3) indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4) **indicazione delle altre attività e passività**;

(…) Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

ART. 776 - CONSEGNA DELLE COSE MOBILI INVENTARIATE

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate o, in mancanza, nominata con decreto del giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.

ART. 777 - APPLICABILITÀ DELLE NORME AGLI ALTRI CASI D'INVENTARIO

Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.

FUNZIONE DI GARANZIA SVOLTA DALL'INVENTARIO

Dal verbale deve risultare con chiarezza la consistenza del patrimonio ereditario.

→ verbale di mera constatazione, privo di contenuto dispositivo/negoziale/patrimoniale

INVENTARIO DI CASSETTA DI SICUREZZA CONTENENTE CONTANTE

- Rinvenimento di denaro contante già di pertinenza del *de cuius.*
- E' infrazione alle disposizioni che limitano l'uso del contante (art. 49 d.lgs. 231/2007)?
- Il divieto di legge riguarda il trasferimento di somme superiori alla soglia consentita.
- La successione dell'erede nei rapporti del *de cuius* non è «operazione» che presuppone la volontarietà della movimentazione finanziaria.
- L'eventuale infrazione è ipotizzabile a monte dell'accumulo → pregressa attività del *de cuius* non verificabile dal notaio nell'espletamento della prestazione professionale.
- Il «cliente» è l'erede/curatore e non il *de cuius* → la SOS, se effettuata, dovrebbe riguardare il "cliente-erede".

INVENTARIO E …

- USUFRUTTO DEL DE CUIUS → non cade in successione, non deve essere inventariato.
- ARMI → contattare subito polizia/carabinieri.
- POLIZZE ASSICURATIVE → non cadono in successione, non devono essere inventariate.
- BENI ALL'ESTERO → l'inventario dovrà essere redatto da un notaio locale (previa autorizzazione del giudice italiano) e sarà depositato negli atti del notaio italiano che redige l'inventario dei beni italiani (*deposito documento estero* – APOSTILLE).
- RINVENIMENTO DI UN TESTAMENTO → da consegnare ad un notaio per la pubblicazione, previa rilascio dell'estratto per riassunto dell'atto di morte;
- DUDU' E I PUROSANGUE ARABI.

EREDITA' DIGITALE

L'estinzione della persona fisica pone il complesso tema della sorte di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti già in titolarità del defunto, cui assicurare continuità.

«*L'accesso alla rete e la nascita dell'identità digitale costituiscono espressioni della post-umanità capaci di generare una nuova concezione integrale sia della persona che di patrimonio personale, composto di "nuove entità" digitali*»

IDENTITA' DIGITALE

identità digitale → identità nella rete

Trasposizione *nella rete* dell'identità personale tradizionale

E' l'insieme delle informazioni e dei dati associati in modo univoco ad una persona fisica, che la identificano durante l'esercizio delle sue attività digitali.

L'ID consente di riconoscere una persona autorizzata ad effettuare una determinata operazione o ad accedere a una determinata risorsa digitale.

(rilevante per le ipotesi di *furto di identità digitale*)

DIGITAL DEATH (“MORTE DIGITALE”)

- Nel mondo naturale la cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo integra la nozione di **morte biologica.**
- Nel mondo virtuale non esiste il concetto di morte ⟹ inattività permanente dell’utente, la sua “scomparsa” dai motori di ricerca (riconducibile al c.d. **diritto all’oblìo** o **diritto alla cancellazione**).
- La morte biologica determina una dissociazione tra corpo fisico e corpo elettronico.
- Il corpo elettronico continua a sopravvivere ed è preordinato all’immortalità finché sussistono informazioni nella rete che rievocano l’identità digitale.

EREDITA' DIGITALE

E' l'insieme eterogeneo rapporti giuridici e situazioni soggettive giuridicamente rilevanti chiamati *digital assets,* beni digitali, risorse o sostanze digitali.

L'eredità digitale si compone di *assets* eterogenei:

- patrimoniali (suscettibili di valutazione economica);
- non patrimoniali (rispondenti a interessi individuali, morali, affettivi e familiari);
- a contenuto ibrido o comunque non individuabile a priori.

I *beni digitali* sono beni mobili (art. 812, 2° c., c.c.) rappresentati in formato binario, ossia da un particolare tipo di linguaggio (sequenza computazionale di 0 e 1 chiamata "bit") con cui vengono elaborati, scambiati ed archiviati mediante elaboratore elettronico.

BENI DIGITALI *OFF LINE* E *OFF LINE*

Beni digitali off line: file, software e documenti informatici creati e/o acquistati dal *de cuius* quali immagini, audio, video, film, documenti di testo, nomi a dominio, siti web, blog, ecc.. a prescindere dal supporto fisico (hard disk, pendrive, CD-ROM, DVD, pc, smartphone o tablet, ecc.) e/o virtuale (*cloud storage*, es. Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive, ecc.) di memorizzazione.

Beni digitali on line: quelli presenti nel web che si formano, si scambiano e si elaborano per mezzo di contratti di servizio conclusi con i *providers* di servizi mediante *account* (di posta elettronica, es. Virgilio, Libero, Yahoo, Google; di social network, es. Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok; finanziari, es. Binance; di e-commerce, es. Amazon, Ebay; di pagamento elettronico, es. PayPal, Satispay).

ACCOUNT - CREDENZIALI

Account e credenziali non sono un “beni digitali”, ma chiavi virtuali di accesso ad un servizio erogato da un fornitore al cliente, in forza di un contratto che concede l’utilizzo di uno specifico ambiente virtuale (che resta di proprietà del fornitore), solitamente personalizzabile, da riempire con contenuti patrimoniali/non patrimoniali.

La successione potrebbe aversi, al più, nella posizione contrattuale di norma, tuttavia, non consentita dal contratto (di massa) concluso con il fornitore di servizi informatici.

Account e credenziali hanno funzione protettiva ed identificativa.

I CONTI *ON LINE*

sono una mera estensione virtuale di un conto reale (anche se all'estero)

→ seguono le ordinarie regole della successione.

§§§

Risorse digitali non oggetto di successione digitale, escluse dalla vicenda *mortis causa:*

- i **beni digitali piratati** (per illiceità dell'oggetto);
- i **contenuti concessi in licenza** (per mancanza di titolarità, in capo al *de cuius*, sulla copia del programma licenziato);
- gli ***account*** **di firma elettronica e di identità digitale** (connotati da elementi di intima personalità che ne giustificano l'estinzione al momento della morte del titolare).

DATI PERSONALI ED ACCESSO *POST MORTEM*

Bisogna distinguere tra:

- la sorte dell'*account* (in quanto rapporto contrattuale) → il subentro nella titolarità rapporto contrattuale con il fornitore di servizio internet;
- e il regime dei suoi contenuti → l'acquisizione (*iure successionis* o *iure proprio*) dei dati personali da parte dei soggetti all'uopo titolati dalla legge.

DATI PERSONALI ED ACCESSO *POST MORTEM*

D. LGS 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 2-TERDECIES (DIRITTI RIGUARDANTI LE PERSONE DECEDUTE)

1. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al c. 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato (…).

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

DATI PERSONALI ED ACCESSO *POST MORTEM*

Quale titolare di un ufficio di diritto privato, il curatore dell'EG potrebbe accedere ad un servizio internet del de cuius, utilizzando il suo account, per esercitare e promuovere le azioni dell'eredità (vendita di *asset digitali* depositati nell'ambiente virtuale)?

§§

Ciò significa dover affidare ad un'azione giudiziaria la possibilità di accesso, recupero, sfruttamento di dati personali riguardanti una persona defunta nell'interesse della procedura, per «*l'esercizio di diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato*».

LE CRIPTOVALUTE

- sono *assets* finanziari digitali → beni mobili;
- sono rappresentazione digitale in un registro informatico (basato su tecnologia blockchain) di un valore, utilizzata come mezzo di scambio o per finalità di investimento;
- possono essere oggetto di detenzione diretta (in questo caso sono custodite in *wallet* le cui chiavi di accesso sono nella sfera di competenza del titolare) ovvero di detenzione indiretta (attraverso fondi comuni di investimento o altri intermediari professionali).

CRIPTOVALUTE ED ANTIRICICLAGGIO

IN CASO DI GESTIONE DIRETTA DELLA CRIPTOATTIVITÀ DA PARTE DELLA PERSONA FISICA:

- non esiste un metodo sicuro per riferire ad una determinata persona la sua disponibilità;
- non vi è un tracciamento con riferimenti personali (le chiavi private sono gestibili tramite credenziali che non hanno alcun collegamento diretto alle persone);
- non vi è modo certo per individuare le persone fisiche dei disponenti e dei beneficiari;
- l'identificazione del TE può essere effettuata solo attraverso le dichiarazioni del cliente;
- la verifica dell'identificazione del TE non sarà semplice;
- da valutare caso per caso, la conclusione positiva della verifica stessa;
- conseguente alta probabilità ed opportunità della SOS per mancato completamento dell'AV.

DONAZIONE DI CRIPTOVALUTA

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO E INFORMATICA UFFICIO STUDI

Quesito di Diritto dell'Informatica n. 1-2022/DI e Antiriciclaggio n. 4-2022/B
Risposta del 20 aprile 2022

Si chiede se sia ammissibile una donazione di criptovaluta e, in subordine, ove ritenuta ammissibile, se esistono delle modalità operative suggerite per verificare il trasferimento tra donante e donatario e, quindi, degli elementi minimi da menzionare in atto per il tracciamento dell'operazione.

DONAZIONE DI CRIPTOVALUTA

Modalità con cui è possibile realizzare un trasferimento di criptovaluta tra privati:

1. trasferendo la criptovaluta «vera e propria» (cioè una certa quantità informatica di valore che viene spostata dal conto del trasferente a quello del ricevente);
2. Trasferendo la «chiave privata» (ossia il codice segreto che consente di disporre della quantità informatica di valore associata alla corrispondente chiave pubblica);
3. trasferire il *wallet* mediante consegna del dispositivo fisico o delle credenziali di accesso.

ACQUISTO DI IMMOBILE CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN BITCOIN

Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B

La società Alfa, venditrice, e Tizio, acquirente, intendono stipulare un atto di compravendita di un immobile ad un prezzo che, seppur determinato in euro, verrebbe regolato in bitcoin.

I sistemi di accesso informatici, senza eccezioni, **non** si fondano sul concetto di "identificazione", bensì sulla mera verifica di credenziali informatiche.

L'utilizzo di un sistema informatico **non garantisce l'identità del soggetto** che effettua un accesso, essendo tale sistema unicamente programmato per abilitare determinate funzioni qualora l'utente sia provvisto delle corrette credenziali di sblocco (pin, codici, etc.).

AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI CRIPTOVALUTA

IL FATTO:

un notaio verbalizza l'assemblea di una s.r.l. in cui si delibera un aumento di capitale che viene liberato mediante il conferimento in natura (escludendo quindi che si possa trattare di un conferimento in denaro) di una certa quantità di una specifica criptovaluta.

Il notaio non iscrivere la delibera al Reg. Imprese sul presupposto che le criptovalute, stante la loro volatilità, non consentono una valutazione economica concreta del conferimento.

AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI CRIPTOVALUTA

Tribunale di Brescia - decreto del 18 luglio 2018:

la criptovaluta in oggetto non ha ancora i requisiti minimi per poter essere assimilata ad un bene suscettibile di valutazione economica e, quindi, possibile oggetto di conferimento.

Corte d'Appello di Brescia - decreto del 24 ottobre 2018:

non è possibile attribuire un valore effettivo e certo delle criptovalute attesa la loro volatilità e non ci sono le condizioni per una valutazione concreta del *quantum* destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE